



OSSERVATORIO
SULLA GIUSTIZIA
CIVILE
DI MILANO

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

Criteria orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante

da lesione del bene salute definito da premorienza

(ossia il danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione)

Tabelle aggiornate "Edizione 2018"

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, all'esito dei lavori del gruppo dedicato, ha ritenuto di elaborare la tabella che segue, funzionale alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita.

La tabella proposta dall'Osservatorio milanese è stata presentata nel corso dell'Assemblea nazionale degli Osservatori tenutasi a Milano nel maggio 2016 ed è poi stata discussa da tutti gli Osservatori interessati nel corso dell'Assemblea nazionale tenutasi a Roma nel maggio 2017, che ne ha precisato e approvato questa versione definitiva.

La voce di pregiudizio in questione è espressa talvolta dalla sintesi lessicale **«danno biologico intermittente»** poiché è un danno liquidato in un "intervallo" (tra la data della lesione e la data del decesso). Nell'Assemblea nazionale degli Osservatori svoltasi a Roma nel maggio 2017, si è posta l'attenzione sulla peculiarità strutturale che trattasi di danno subito (irreversibilmente e non in modo intermittente) nell'**intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto**; pertanto, dopo un vivace dibattito, si è preferito il **nomen «danno definito da premorienza»**.

L'Osservatorio ha vagliato le principali tesi formatesi in giurisprudenza e dottrina sull'argomento: ha scartato l'orientamento favorevole all'equità pura (inidoneo a rendere la decisione prevedibile) e quelli che non assegnano maggiore rilevanza ai primi anni di vita successivi alla lesione, ai fini della quantificazione del pregiudizio (criterio cd. matematico puro) o che escludono un adeguamento del risarcimento alla durata effettiva della vita (criterio contrario alla riduzione del *quantum*), poiché non conformi alle direttive interpretative collaudate della Suprema Corte (da ultimo, v. Cass. civ. n. 679/2016).

In tale ricostruzione, attesa l'esistenza di un arco temporale ben determinato – che termina con la morte del soggetto - all'interno del quale il pregiudizio si è prodotto, si ritiene che un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo ad esprimere la peculiarità della fattispecie, se solo si consideri che il fattore anagrafico, nell'ipotesi tradizionale, è utilizzato quale parametro in base al quale calcolare l'aspettativa di vita, ossia il probabile tempo durante cui la lesione subita dispiegherà i suoi effetti dannosi.

Alla luce di tali riflessioni, si è perciò optato per l'adozione di un criterio liquidativo che utilizzi quale parametro **il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di Milano**; esso corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media.

Più dettagliatamente:

- 1) Il risarcimento medio si può definire come il *quantum* liquidato mediamente dalle Tabelle di Milano per una data percentuale invalidante. In altre parole, è il risultato della media matematica, per ogni percentuale di invalidità, tra il *quantum* liquidabile ad un soggetto di anni 1 e quello liquidabile ad un soggetto di anni 100, e cioè della media tra la somma risarcitoria massima e quella minima.
- 2) L'aspettativa di vita media è la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra anni 1 e 100 (che corrispondono agli estremi anagrafici presi in considerazione dalla Tabella di Milano), a prescindere dal sesso di appartenenza, e rileva (come sopra osservato) quale elemento oggettivo attraverso cui poter calcolare il risarcimento medio annuo. In particolare, l'aspettativa di vita annua si ricava dalla media matematica tra le aspettative di vita di ogni soggetto compreso tra 1 e 100 anni (in sostanza si sommano le aspettative di vita di tutte le fasce di età e si divide per 100), mentre l'eliminazione delle divergenze dovute al sesso maschile o femminile dell'interessato si ottiene attraverso una preventiva media tra aspettativa di vita maschile e femminile per ogni fascia di età.
- 3) Il risarcimento medio annuo corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media; in sostanza è la distribuzione annua, in funzione dell'aspettativa di vita media, della massa risarcitoria media per ogni percentuale invalidante. Esso è espresso nella tabella alla colonna n. 4 denominata "*danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo*".

Ciò detto, è necessario sottolineare che il danno non è una funzione costante nel tempo ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi.

Siffatta considerazione è la base teorica delle colonne n. 2 e n. 3 denominate rispettivamente "*danno non patrimoniale per il primo anno*" e "*danno non patrimoniale per il primo e secondo anno*" e relative alla somma risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto deceda a distanza di un anno o due anni dal fatto lesivo.

Nello specifico, si ritiene che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo annuo abbiano una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti, sicché i valori risarcitori relativi a quell'arco temporale devono essere più elevati: si è ritenuto dunque equo un incremento del risarcimento medio annuo nella misura del 100% per il primo anno e del 50% per il secondo.

Per ogni ulteriore anno di vita vissuta, si procederà, invece, ad aggiungere la somma prevista nella colonna n. 4.

In conclusione, la colonna n. 5 relativa alla "*personalizzazione del danno*" prevede la possibilità di modificare il dato tabellare fino al 50% in considerazione delle peculiarità del caso concreto, alla luce dei criteri orientativi già elaborati dalla Tabella di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale e tenendo conto dell'età del danneggiato.

La scelta di prevedere una percentuale costante per ogni invalidità riflette la consapevolezza che il fattore anagrafico è un indice idoneo a generare considerevoli divergenze fattuali a seconda dello specifico soggetto leso così che anche la tabella deve poter garantire la necessaria flessibilità risarcitoria.

Milano, 8 marzo 2018

Invalidità	Danno non patrimoniale per il primo anno	Danno non patrimoniale per il primo ed il secondo anno	Danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo	Aumento personalizzato
1	64	111	32	50%
2	135	236	68	50%
3	214	375	107	50%
4	302	528	151	50%
5	397	695	199	50%
6	524	918	262	50%
7	667	1168	334	50%
8	826	1446	413	50%
9	1001	1752	500	50%
10	1201	2102	601	50%
11	1393	2438	697	50%
12	1598	2797	799	50%
13	1819	3183	909	50%
14	2053	3592	1026	50%
15	2303	4030	1151	50%
16	2567	4492	1284	50%
17	2847	4983	1424	50%
18	3142	5499	1571	50%
19	3454	6045	1727	50%
20	3781	6618	1891	50%
21	4126	7220	2063	50%
22	4486	7851	2243	50%
23	4864	8512	2432	50%
24	5258	9202	2629	50%
25	5671	9925	2836	50%
26	6101	10676	3050	50%
27	6549	11461	3275	50%
28	7015	12276	3507	50%
29	7500	13125	3750	50%
30	8003	14005	4001	50%
31	8526	14921	4263	50%
32	9067	15868	4534	50%
33	9629	16852	4815	50%
34	10210	17867	5105	50%
35	10740	18796	5370	50%
36	11282	19744	5641	50%
37	11839	20718	5920	50%

38	12407	21713	6204	50%
39	12990	22733	6495	50%
40	13585	23773	6792	50%
41	14194	24839	7097	50%
42	14814	25925	7407	50%
43	15450	27037	7725	50%
44	16097	28169	8048	50%
45	16758	29327	8379	50%
46	17431	30505	8716	50%
47	18119	31709	9060	50%
48	18818	32932	9409	50%
49	19533	34182	9766	50%
50	20258	35451	10129	50%
51	20986	36726	10493	50%
52	21715	38001	10857	50%
53	22446	39280	11223	50%
54	23176	40557	11588	50%
55	23906	41836	11953	50%
56	24637	43115	12319	50%
57	25365	44389	12683	50%
58	26092	45661	13046	50%
59	26818	46931	13409	50%
60	27541	48197	13770	50%
61	28262	49458	14131	50%
62	28976	50708	14488	50%
63	29690	51957	14845	50%
64	30402	53203	15201	50%
65	31106	54436	15553	50%
66	31808	55664	15904	50%
67	32504	56882	16252	50%
68	33197	58094	16598	50%
69	33885	59300	16943	50%
70	34567	60492	17283	50%
71	35243	61676	17622	50%
72	35915	62851	17957	50%
73	36577	64010	18289	50%
74	37237	65165	18618	50%
75	37890	66308	18945	50%
76	38537	67439	19268	50%
77	39176	68558	19588	50%
78	39815	69676	19907	50%
79	40438	70767	20219	50%

80	41061	71856	20530	50%
81	41674	72930	20837	50%
82	42283	73995	21141	50%
83	42889	75056	21445	50%
84	43486	76101	21743	50%
85	44077	77134	22038	50%
86	44661	78156	22330	50%
87	45242	79174	22621	50%
88	45817	80180	22908	50%
89	46388	81180	23194	50%
90	46953	82167	23476	50%
91	47513	83148	23757	50%
92	48071	84123	24035	50%
93	48624	85092	24312	50%
94	49174	86054	24587	50%
95	49720	87009	24860	50%
96	50266	87965	25133	50%
97	50808	88914	25404	50%
98	51350	89863	25675	50%
99	51888	90805	25944	50%
100	52432	91755	26216	50%

Spiegazione della tabella:

Colonna n.1: indica la percentuale di invalidità.

Colonna n.2: indica la liquidazione del danno in caso di morte trascorso 1 anno dall'evento lesivo.

Colonna n.3: indica la liquidazione del danno in caso di morte trascorsi 2 anni dall'evento lesivo.

Colonna n.4: indica la liquidazione del danno per ogni anno di vita vissuta a partire dal terzo anno dall'evento lesivo.

Colonna n.5: indica la percentuale di personalizzazione

Milano, 8 marzo 2018.



OSSERVATORIO
SULLA GIUSTIZIA
CIVILE
DI MILANO

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

Criteria orientativi per la liquidazione del danno c.d. terminale

Tabelle aggiornate "Edizione 2018"

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, all'esito dei lavori del gruppo dedicato, ha ritenuto di elaborare la tabella che segue, funzionale alla quantificazione dei così detti "**danni terminali**", di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte (SS.UU. sent. n. 15350/2015) come le sole poste di danno liquidabili *iure proprio* alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni.

La tabella proposta dall'Osservatorio milanese è stata presentata nel corso dell'Assemblea nazionale degli Osservatori tenutasi a Milano nel maggio 2016 ed è poi stata discussa da tutti gli Osservatori interessati nel corso dell'Assemblea nazionale tenutasi a Roma nel maggio 2017, che ne ha precisato e approvato questa versione definitiva.

La voce di pregiudizio in questione ha conosciuto più di un'incertezza sul piano definitorio, venendo talvolta inquadrata come danno biologico terminale o come danno catastrofale a matrice morale, senza che, secondo quanto osservato dalle Sezioni Unite, a tali categorizzazioni corrispondessero autentiche differenze sostanziali o "*differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni*".

In realtà, il vero punto critico, è stato ravvisato, anche da autorevole dottrina, nella assoluta anarchia liquidativa che -registrata nelle corti di merito- ha condotto a risarcimenti inaccettabilmente disomogenei, pur a fronte di situazioni analoghe sul piano fattuale.

Di qui l'opportunità di indagare il tema e di verificare se sia possibile elaborare un metodo tabellare e convenzionale che, allineandosi agli obiettivi ed alla *ratio* della Tabella milanese, possa fungere da criterio guida al quale ispirare le future liquidazioni, in ossequio ad un principio di ragionevole omogeneità.

In questo contesto è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro il quale, a seguito di diverse riunioni cui hanno partecipato magistrati del Tribunale di Milano, medici legali e numerosi avvocati, ha ritenuto di poter elaborare una proposta di tabellazione del danno terminale, imbastita sui principi/criteri che vengono qui di seguito illustrati:

- A) **Principio di unitarietà ed onnicomprensività:** tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del "**danno terminale**", tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come *danno biologico terminale*, da *lucida agonia* o *morale catastrofale*. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di

tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita.

- B) Durata limitata:** la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Tale indicazione non pare sconveniente, anche in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi trattati dalle Corti i danni risulterebbero contenuti in pochi giorni. Posto il limite massimo, si osserva come di danno terminale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Cassazione, se la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo. Occorre dunque che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo – non convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi). Esperti medici legali hanno del resto sostenuto la necessaria sussistenza di un minimo decorso di tempo apprezzabile affinché la coscienza elabori e rappresenti il rischio di morte.
- C) Coscienza:** in nessun caso si tratta di danno *in re ipsa*, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza.
- D) Intensità decrescente e metodo tabellare:** pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza. Nulla impedisce, naturalmente, che a fronte di un decorso particolarmente lungo, la percezione della fine intervenga in un momento successivo, e solo dal quel momento, dunque, potrà sorgere il danno terminale (con relativa decorrenza della tabella giornaliera di seguito proposta). L'Osservatorio propone inoltre l'introduzione di un correttivo volto a consentire un'adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso (come, ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudeltà). Tali situazioni accadono, normalmente, nell'immediatezza dell'evento (o, comunque, subito dopo la prima –scioccante- percezione del pericolo di vita). Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 30.000,00 euro, non ulteriormente personalizzabile.
- E) Personalizzazione:** a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione

non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base.

F) Valori convenzionali: nell'individuazione del valore (come detto: decrescente) del danno subito dal quarto al centesimo giorno della tabella l'Osservatorio ha anche tenuto conto:

- in primo luogo dei parametri in uso presso la giurisprudenza di merito. Parametri, tali ultimi, utili ma non particolarmente indicativi proprio in considerazione dell'assoluta disomogeneità dei dati;
- in secondo luogo dell'esigenza di contenere il danno – nella sua massima espressione possibile – entro un valore che non finisca per confondersi con quanto talune recenti decisioni giurisprudenziali hanno riconosciuto a titolo di danno da morte immediata, oggi espressamente ripudiato dalla Cassazione. Ciò premesso, il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.000,00 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98,00 euro) pari a quanto *pro die* stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard (98,00 euro). Il tutto, naturalmente, al netto della eventuale personalizzazione che, come detto, l'Osservatorio propone entro il limite massimo del 50%.

Milano, 8 marzo 2018.

danno c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea

Giorni importo complessivo

fino a 3 fino a 30.000,00

Giorni oltre importi giornalieri

4	1.000,00	28	774,00	52	549,00	76	323,00
5	991,00	29	765,00	53	539,00	77	314,00
6	981,00	30	756,00	54	530,00	78	304,00
7	972,00	31	746,00	55	521,00	79	295,00
8	962,00	32	737,00	56	511,00	80	286,00
9	953,00	33	727,00	57	502,00	81	276,00
10	944,00	34	718,00	58	492,00	82	267,00
11	934,00	35	709,00	59	483,00	83	257,00
12	925,00	36	699,00	60	474,00	84	248,00
13	915,00	37	690,00	61	464,00	85	239,00
14	906,00	38	680,00	62	455,00	86	229,00
15	897,00	39	671,00	63	445,00	87	220,00
16	887,00	40	662,00	64	436,00	88	210,00
17	878,00	41	652,00	65	427,00	89	201,00
18	868,00	42	643,00	66	417,00	90	192,00
19	859,00	43	633,00	67	408,00	91	182,00
20	850,00	44	624,00	68	398,00	92	173,00
21	840,00	45	615,00	69	389,00	93	163,00
22	831,00	46	605,00	70	380,00	94	154,00
23	821,00	47	596,00	71	370,00	95	145,00
24	812,00	48	586,00	72	361,00	96	135,00
25	803,00	49	577,00	73	351,00	97	126,00
26	793,00	50	568,00	74	342,00	98	116,00
27	784,00	51	558,00	75	333,00	99	107,00
						100	98,00

aumento personalizzato (c.d. massimo sconvolgimento) solo per i giorni oltre i primi tre max + 50%

danno c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea

Giorni importo complessivo

fino a 3 fino a 30.000,00

Giorni oltre importi complessivi

4	1.000,00	28	22.180,00	52	37.946,00	76	48.297,00
5	1.991,00	29	22.945,00	53	38.485,00	77	48.611,00
6	2.972,00	30	23.701,00	54	39.015,00	78	48.915,00
7	3.944,00	31	24.447,00	55	39.536,00	79	49.210,00
8	4.906,00	32	25.184,00	56	40.047,00	80	49.496,00
9	5.859,00	33	25.911,00	57	40.549,00	81	49.772,00
10	6.803,00	34	26.629,00	58	41.041,00	82	50.039,00
11	7.737,00	35	27.338,00	59	41.524,00	83	50.296,00

12	8.662,00	36	28.037,00	60	41.998,00	84	50.544,00
13	9.577,00	37	28.727,00	61	42.462,00	85	50.783,00
14	10.483,00	38	29.407,00	62	42.917,00	86	51.012,00
15	11.380,00	39	30.078,00	63	43.362,00	87	51.232,00
16	12.267,00	40	30.740,00	64	43.798,00	88	51.442,00
17	13.145,00	41	31.392,00	65	44.225,00	89	51.643,00
18	14.013,00	42	32.035,00	66	44.642,00	90	51.835,00
19	14.872,00	43	32.668,00	67	45.050,00	91	52.017,00
20	15.722,00	44	33.292,00	68	45.448,00	92	52.190,00
21	16.562,00	45	33.907,00	69	45.837,00	93	52.353,00
22	17.393,00	46	34.512,00	70	46.217,00	94	52.507,00
23	18.214,00	47	35.108,00	71	46.587,00	95	52.652,00
24	19.026,00	48	35.694,00	72	46.948,00	96	52.787,00
25	19.829,00	49	36.271,00	73	47.299,00	97	52.913,00
26	20.622,00	50	36.839,00	74	47.641,00	98	53.029,00
27	21.406,00	51	37.397,00	75	47.974,00	99	53.136,00
						100	53.234,00

aumento personalizzato (c.d. massimo sconvolgimento) solo per i giorni oltre i primi tre max + 50%

Attenzione: i valori espressi nella Tabella e corrispondenti all'ammontare del risarcimento base liquidabile in funzione del numero di giorni (da quattro a cento) della sofferenza terminale, sono da intendersi come aggiuntivi rispetto a quanto riconosciuto (entro il tetto massimo di 30.000,00 euro) in via di equità per i primi tre giorni di danno.

Così, a titolo di esempio, a fronte di un (comprovato) danno terminale protrattosi per 10 giorni, il Giudice potrà anzitutto valorizzare equitativamente i primi tre giorni di sofferenza liquidando una somma determinata entro il tetto massimo di euro 30.000,00 (non ulteriormente personalizzabile). A tale valore, equitativamente determinato entro quel limite, sarà da aggiungere l'importo indicato in tabella in corrispondenza del decimo giorno di sofferenza terminale, pari ad euro 6.803,00. Importo, tale ultimo, aumentabile del 50% in via di personalizzazione (qualora allegati e provati i fatti che la sostengono). E quindi:

- danno liquidabile per i primi 3 giorni: fino a 30.000 euro
- +
- danno liquidabile dal giorno 4 al giorno 10: da 6.803 a (+ 50%) 10.204,5 euro
- =
- **valore massimo liquidabile 30.000 + 10.204,5 = 40.204,5 euro.**

Milano, 8 marzo 2018.



OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

Criteria orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa

"Edizione 2018"

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha analizzato, nell'ambito del gruppo di lavoro dedicato, i **parametri di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa utilizzati dalla giurisprudenza**, onde verificare la possibilità di enucleare **criteri orientativi per la quantificazione equitativa di tale danno**.

Giurisprudenza raccolta ed esaminata:

89 sentenze esaminate relative agli anni 2014-2017, di cui:

- 41 sentenze del Tribunale di Milano
- 26 sentenze del Tribunale di Roma
- 22 sentenze di altri Tribunali (Bologna, Monza, Firenze, Brescia, Asti, Livorno, Cagliari, Padova, Salerno, Taranto, Bari, Ferrara)

Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta per la liquidazione del danno:

- *notorietà* del diffamante,
- *carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale* ricoperto dal diffamato,
- *natura della condotta* diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta),
- *condotte reiterate, campagne stampa*,
- *collocazione dell'articolo* e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo/libro/trasmisione televisiva o radiofonica,
- intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (se vi sia *animus diffamandi*, se il dolo sia eventuale),
- *mezzo* con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche con edizione on line del giornale (escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di diffusione assai

limitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell'ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca "territorio" di vita e relazione del danneggiato),

- *risonanza mediatica* suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante (es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente),
- *natura ed entità delle conseguenze* sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno,
- *reputazione già compromessa* (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale),
- *limitata riconoscibilità del diffamato* (es. foto di spalle, mancata indicazione del nome),
- *ampio lasso temporale* tra fatto e domanda giudiziale,
- *rettifica successiva* e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi,
- *pubblicazione della sentenza.*

Dall'esame comparativo delle sentenze raccolte è parso possibile individuare cinque tipologie di diffamazione che consentono di formulare la seguente proposta di criteri orientativi per la liquidazione equitativa del danno:

1) diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00:

- limitata/assente notorietà del diffamante,
- tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento,
- minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio,
- minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria,
- assente risonanza mediatica,
- tenue intensità elemento soggettivo,
- intervento riparatorio/rettifica del convenuto.

2) diffamazioni di modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 11.000,00 ad euro 20.000,00:

- limitata/modesta notorietà del diffamante,
- limitata diffusione del mezzo diffamatorio (1 episodio diffamatorio a diffusione limitata),
- modesto spazio della notizia diffamatoria,
- modesta/assente risonanza mediatica,

- modesta intensità elemento soggettivo.

3) diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 21.000,00 ad euro 30.000,00:

- media notorietà del diffamante,
- significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale,
- uno o più episodi diffamatori,
- media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell'ambiente locale di riferimento),
- eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale,
- natura eventuale del dolo.


4) diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 31.000,00 ad euro 50.000,00:

- elevata notorietà del diffamante,
- uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmisione a diffusione nazionale),
- notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato,
- eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose,
- elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale,
- risonanza mediatica della notizia diffamatoria,
- elevata intensità elemento soggettivo.

5) diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore ad euro 50.000,00:

89 sentenze esaminate (2014-2017)

- 1) quantum liquidato: da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 > n. 24 sentenze, 27%
- 2) quantum liquidato: da Euro 11.000,00 a Euro 20.000,00 > n. 24 sentenze, 27 %
- 3) quantum liquidato: da Euro 21.000,00 a Euro 30.000,00 > n. 20 sentenze, 22%
- 4) quantum liquidato: da Euro 31.000,00 a Euro 50.000,00 > n. 13 sentenze, 15%
- 5) quantum liquidato: oltre Euro 50.000,00 > n. 8 sentenze, 9%



Sulla base delle 89 sentenze esaminate:

- è stato anche calcolato l'**importo medio matematico liquidato**, pari ad **euro 26.290,00**;
- la **riparazione pecuniaria ex art. 12 Legge Stampa** risulta **tendenzialmente** calcolata in una percentuale da **1/8 a 1/3 del danno liquidato**.

La proposta dall'Osservatorio milanese è stata presentata nel corso dell'Assemblea nazionale degli Osservatori tenutasi a Milano nel maggio 2016 ed è poi stata discussa da tutti gli Osservatori interessati nel corso dell'Assemblea nazionale tenutasi a Roma nel maggio 2017, che ne ha precisato e approvato questa versione definitiva.

Milano, 8 marzo 2018.

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

Criteria orientativi per la liquidazione ex art. 96 cpc terzo comma

“Edizione 2018”

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha analizzato, nell'ambito del gruppo di lavoro dedicato, i **parametri della liquidazione ex art. 96 cpc terzo comma** utilizzati dalla giurisprudenza, onde verificare la possibilità di enucleare criteri orientativi.

Come è noto, la *“somma equitativamente determinata”* di cui all'art. 96 cpc ultimo comma non corrisponde a un “danno” in senso tecnico, avendo una duplice natura, indennitaria e sanzionatoria (Corte Cost. 23.6.2016 n.152; Cass. s.u. n.16601/2017). In punto di liquidazione dell'importo è stato affermato che la stessa *“deve solo osservare il criterio equitativo...con l'unico limite della ragionevolezza”* (Cass. n.21570/2012).

Nel corso dell'anno 2015/2016, il gruppo di lavoro ha raccolto ed **esaminato 38 provvedimenti** (sentenze ed ordinanze), **in prevalenza del Tribunale di Milano**: dai provvedimenti sono stati estratti i dati salienti (tipo di azione, *petitum*, *decisum*, numero di parti, compensi liquidati, importo liquidato ex art. 96 cpc, criteri di liquidazione se indicati nella motivazione).

L'analisi non ha riguardato i presupposti di operatività della norma ex art. 96 cpc ultimo comma, ma **solo** ed esclusivamente i **criteri** seguiti dal giudice quando, ritenuta la sussistenza dei presupposti in punto di *an debeatur*, ha liquidato il *quantum*.

Sulla scorta di questo primo campione è stata elaborata la proposta -presentata **in occasione dell'Assemblea nazionale degli Osservatori del 2016-** di liquidazione dell'importo ex art. 96 cpc terzo comma in misura pari al compenso liquidato, aumentabile sino al doppio e diminuibile sino alla metà in ragione delle circostanze specifiche del caso concreto.

Con l'obiettivo di verificare la validità della proposta, è **stato poi ampliato il campione dei provvedimenti, arrivando a una consistenza di 90 provvedimenti** (sentenze e ordinanze), emessi nell'ultimo quinquennio, su base nazionale, con prevalenza (78 su 90) del distretto milanese.

Dalla disamina del campione così composto è emerso:

campione “A”: campione complessivo composto da 90 provvedimenti:

- nel **55%** dei casi **-50 provvedimenti-** il giudice ha espressamente indicato il **parametro liquidatorio delle “spese”** (in concreto, in tutti i provvedimenti, riferito al solo **“compenso di avvocato”**, al netto, quindi, del rimborso forfettario spese generali e degli accessori);
- nel **27%** dei casi **-22 provvedimenti-** il giudice non ha indicato alcun parametro applicando quindi un criterio definibile di **“equità pura”**;
- nel **18%** dei casi **-18 provvedimenti-** il giudice ha indicato altri diversi parametri: nell'11% ha indicato quale criterio un'aliquota del *petitum*; nel 3% ha indicato quale parametro l'ammontare dell'indennizzo da riconoscersi per anno ex Legge Pinto; in una

restante modesta percentuale ha preferito altri residuali criteri (aliquota del *decisum*, imposta di registro, spese per testi e/o ricerca dei documenti).

Il campione complessivo è poi stato scomposto, con i seguenti risultati:

campione “B”- parametro del “compenso” (50 provvedimenti):

- il 72% del campione liquida l'importo *ex art. 96 cpc* in misura dal 50% al 100% del compenso di avvocato liquidato nello stesso provvedimento;
- il 12% del campione liquida l'importo *ex art. 96 cpc* in misura inferiore al 50% del compenso di avvocato;
- il 16% del campione liquida l'importo *ex art. 96 cpc* in misura maggiore del 100% del compenso di avvocato.

campione “C” - parametro della “equità pura” (22 provvedimenti):

dall'esame del campione emerge che, anche nei provvedimenti privi di indicazione espressa del criterio liquidatorio, nella maggior parte dei casi gli importi liquidati sono in concreto ispirati al compenso defensionale liquidato:

- nel 50% dei casi la liquidazione dell'importo *ex art. 96 cpc* è compresa tra il 50% ed il 100% del compenso defensionale liquidato nello stesso provvedimento;
- nel 41% dei casi la liquidazione dell'importo *ex art. 96 cpc* è inferiore al 50% del compenso defensionale liquidato nello stesso provvedimento;
- nel 9% dei casi la liquidazione dell'importo *ex art. 96 cpc* è superiore al 100% del compenso defensionale liquidato nello stesso provvedimento;

campione “D” - parametro del “compenso” (campione B) + “equità pura” (campione C) (totale 72 provvedimenti):

dall'analisi congiunta dei provvedimenti che ricorrono al parametro delle “spese” (vale a dire del compenso defensionale) e di quelli che non hanno esplicitato alcun parametro risulta:

- **il 65% del campione** liquida importi compresi tra il 50% ed il 100% del compenso di avvocato;
- **il 21% del campione** liquida importi inferiori al 50% del compenso di avvocato;
- **il 14% del campione** liquida importi superiori al 100% del compenso di avvocato.

L'ampliamento del campione ha confermato che il parametro “compensi liquidati” è del tutto prevalente nella giurisprudenza, confermando quindi la proposta di criteri orientativi di liquidazione del 2016, la quale, discussa poi da tutti gli Osservatori nel corso dell'Assemblea nazionale degli Osservatori tenutasi a Roma nel maggio 2017, è stata confermata come segue, tenuto conto anche delle indicazioni sia normative (cfr. art. 385 cpc quarto comma, norma antesignana dell'odierno terzo comma dell'art. 96 cpc, poi abrogata dalla l. n. 69/2009) sia della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.21570/2012):

“l'importo *ex art. 96 cpc* terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.

Quanto agli indici di graduazione della liquidazione *ex art. 96 cpc*, dall'esame della giurisprudenza risultano indicati:

- valore della causa;

- durata del processo;
- numero delle parti vittoriose (abusate da lite temeraria);
- intensità dell'elemento soggettivo dell'abusante;
- affaticamento derivato alla parte abusata dal processo temerario.

Esempio:

se il compenso liquidato in causa è pari ad € 4.850,00, l'importo *ex art. 96 cpc* terzo comma potrà essere tendenzialmente determinato in € 4.500,00, sarà riducibile sino ad € 2.500,00 ed aumentabile sino ad € 7.300,00, in ragione delle caratteristiche specifiche dell'abuso del processo.

Milano, 8 marzo 2018.

CASSAZIONE.NET